

Architetti Senza Frontiere Veneto

associazione senza scopo di lucro

c/o Ordine degli Architetti P.P.C. Vicenza, Viale Roma n.3, CAP 36100 Vicenza

Statuto di Architetti Senza Frontiere Veneto (ASF-Veneto)

SEZIONE I: Nome, Sede, Obiettivi

Articolo 1 | Definizione

È costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e seguenti del Codice Civile, la libera associazione di promozione sociale senza scopo di lucro ONLUS denominata "Architetti Senza Frontiere Veneto" o "ASF-Veneto".

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), della Legge 383/2000 e della DGRV n. 2652/2001.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

L'Organizzazione ha durata illimitata.

Articolo 2 | Sede

ASF-Veneto ha sede legale in Vicenza, in Viale Roma n.3, 36100 Vicenza, presso la sede dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza.

La sede legale dell' Organizzazione può essere trasferita in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo. La variazione di sede non comporterà variazione di statuto ma comunicazione agli Enti competenti.

Articolo 3 | Scopo

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale per situazioni che si trovano in stato di esclusivo disagio.

Le finalità che si propone, sempre rivolte a persone e/o situazioni di esclusivo disagio, sono in particolare:

- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente in situazioni di degrado ambientale;
- beneficenza verso persone e/o situazioni che si trovano in stato di esclusivo disagio;
- tutela dei diritti civili verso persone e/o situazioni che si trovano in stato di esclusivo disagio;
- formazione finalizzata esclusivamente a persone che interverranno in situazioni di esclusivo disagio.

L'attività di formazione dovrà essere svolta esclusivamente in nome e per conto dell'Associazione.

L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 4 | Finalità

ASF-Veneto è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), indipendente, aconfessionale e apartitica che, rifiutando ogni tipo di violenza, persegue esclusivamente il fine di utilità sociale per situazioni che si trovano in stato di esclusivo disagio, mediante gli strumenti dell'architettura e delle discipline correlate. ASF-Veneto si propone di favorire processi di Sviluppo Umano attraverso la promozione a livello regionale, nazionale ed internazionale di progetti di architettura, urbanistica, costruzione e conservazione del patrimonio costruito che siano socialmente responsabili, sostenibili e rispettosi dell'ambiente e delle specificità culturali di ogni popolazione.

ASF-Veneto agisce nel rispetto della Carta dei Principi che condivide con i membri di Architecture Sans Frontières International (Carta di Hasselt).

Per il conseguimento delle finalità di cui all'Articolo 4 del presente Statuto, ASF-Veneto svolge a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività istituzionali, in Italia e all'estero, rivolte a situazioni e/o persone che si trovano in stato di esclusivo disagio:

- A. Progetti per lo sviluppo. Attività di progettazione (architettonica, costruttiva, urbana, del paesaggio) svolte all'interno di programmi di sviluppo umano, che pongano al centro del proprio intervento comunità ed individui svantaggiati, che operino secondo principi di inclusione sociale, partecipazione ed emancipazione delle comunità insediate, e ai cui obiettivi le azioni progettuali siano direttamente connesse;
- B. L'Organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse connesse o accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.

Articolo 5 | Attività accessorie e connesse alle attività istituzionali

A. Fund-raising. Reperimento delle risorse necessarie per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente punto A dell'Articolo 4, rivolte esclusivamente a persone e/o situazioni che si trovano in stato di esclusivo disagio, così come specificato nel successivo Articolo 16.

B. Progetti per l'educazione. Attività di formazione (workshop, seminari, pubblicazioni) rivolte a studenti, professionisti, tecnici che operano nel campo dell'architettura e delle discipline correlate, e rivolte esclusivamente a persone che interverranno in situazioni di esclusivo disagio in attività di cui al precedente punto A, al fine di diffondere una cultura del progetto capace di farsi veicolo di processi di sviluppo umano agendo in base a principi di sostenibilità sociale, economica ed ambientale operando sempre esclusivamente in nome e per conto dell'Associazione.

Per le stesse finalità di cui all'Articolo 4 del presente Statuto, rivolte a situazioni che si trovano in stato di esclusivo disagio, ASF-Veneto potrà collaborare con Enti pubblici e privati, potrà aderire a reti e network nazionali ed internazionali.

SEZIONE II: Soci e forme di rappresentanza

Articolo 6 | Soci all'Organizzazione

L'Organizzazione è composta da Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Fondatori.

Sono Soci Fondatori dell'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto.

Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che rendono o abbiano reso servizi di particolare rilevanza all'Organizzazione. Tale titolo ha durata illimitata ed è esente dal versamento della quota contributiva. La qualifica di Socio Onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo e pagano la quota associativa.

I soci non hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

Tutti i Soci sono tenuti al versamento annuale di una quota contributiva (come riportato nel successivo Articolo 7), il cui ammontare viene deciso dall'Assemblea e disciplinato dal Regolamento interno dell'Organizzazione. L'ammissione di un Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato. I Soci cessano di appartenere all'Organizzazione per recesso, esclusione o per mancato pagamento della quota associativa, nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri.

Ciascun Socio maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei Regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Organizzazione. Il numero dei soci è illimitato.

Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo con la conseguente iscrizione nel registro dei Soci all'Organizzazione.

I Soci cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento della quota per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, con voto favorevole di almeno la maggioranza dei Soci presenti e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci che deve decidere sull'ammissione o esclusione dei Soci nel corso della prima riunione convocata. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Le prestazioni dei soci necessarie allo svolgimento delle attività dell'associazione sono rese a titolo gratuito.

È possibile in caso di particolare necessità assumere dipendenti, avvalersi di consulenti anche ricorrendo ai propri soci.

Articolo 7 | Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota), di votare direttamente o per delega e di essere eletti;
- di promuovere e conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota contributiva stabilita dall'assemblea;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

Articolo 8 | Sostenitori

Sono Sostenitori dell'Organizzazione le persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente l'attività dell'Organizzazione. La qualifica di Sostenitore viene acquisita automaticamente al momento del versamento di un contributo in forma di donazione. I Sostenitori non hanno potere di voto.

Articolo 9 | Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote sociali;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

Articolo 10 | Organigramma

Sono organi di ASF-Veneto:

- 1) l'Assemblea dei Soci;

- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati solo per due mandati consecutivi.

Articolo 11 | Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Organizzazione; è costituita dai Soci in regola con il versamento annuale della quota associativa, dai Soci Fondatori e Soci Onorari. L'Assemblea può essere indetta in sessione "Ordinaria" o "Straordinaria". È Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi. In entrambi i casi è ammessa la delega; ogni Socio può essere portatore di non più di una delega scritta.

A. All'Assemblea, indetta in sessione Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del Rendiconto delle Attività e del Bilancio Consultivo e per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, hanno diritto di partecipare tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un quarto degli soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci deleghe comprese, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dalla prima, qualunque ne sia il numero.

L'Assemblea Ordinaria:

- discute e approva il Rendiconto delle Attività ed il Bilancio Consuntivo redatti e presentati dal Consiglio Direttivo;
- discute e approva il Piano Strategico delle attività ed il Bilancio Preventivo proposti dal Consiglio Direttivo;
- discute e approva il Regolamento interno e le relative modifiche;
- determina l'ammontare della quota associativa;
- proscioglie i membri dimissionari del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti ;
- revoca il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario Generale o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Organizzazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

B. All'Assemblea, indetta in sessione Straordinaria dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di partecipare tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea Straordinaria è convocata in più convocazioni. È valida in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci deleghe comprese; in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei Soci; in eventuale terza convocazione qualsiasi ne sia il numero.

L'Assemblea Straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Organizzazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

In entrambi i casi la convocazione dell'Assemblea dei Soci deve essere scritta e deve essere inviata per posta tradizionale o elettronica almeno 15 giorni prima della riunione, indicandone la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Articolo 12 | Consiglio Direttivo (composizione)

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri dispari superiore a tre e non più di nove membri, eletti dall'Assemblea dei Soci e scelti nel suo ambito, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili solo per due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- un Presidente;
- un Vice-presidente;
- un Segretario Generale;
- un Tesoriere;
- altri Consiglieri scelti dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere sono eletti dai membri del Consiglio Direttivo e scelti nel suo ambito.

Il Consiglio Direttivo può decidere che altre persone partecipino alle sue riunioni con voce consultiva.

I membri dimissionari, deceduti o che non abbiano partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive, vengono sostituiti per cooptazione. I nuovi membri cooptati resteranno in carica sino alla successiva riunione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo e/o uno o più dei suoi membri possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci per inosservanza del presente Statuto, del Regolamento interno, e per qualsiasi altra ragione grave nella gestione morale e finanziaria dell'Organizzazione, mediante delibera adottata con voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

Articolo 13 | Consiglio Direttivo (compiti)

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione, dell'amministrazione e della reputazione di ASF-Veneto, ne stabilisce la missione, la politica, il programma. Pertanto compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari, fra i quali in particolare (a) la valutazione sull'effettiva coerenza dei progetti via via proposti e delle rispettive modalità di attuazione rispetto ai valori e ai principi ispiratori dell'associazione; (b) la vigilanza sulla modalità di attuazione via via decise per i singoli progetti; (c) il coordinamento della promozione e/o presentazione degli eventi e dei progetti via via organizzati;
- fissare le norme ed il regolamento per il funzionamento dell'Organizzazione;
- accogliere o respingere le domande di adesione all'associazione degli aspiranti Soci, motivandone l'eventuale esclusione;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza, previa comunicazione ai membri del Consiglio;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- collaborare con Enti pubblici e privati, nonché aderire a reti e network nazionali ed internazionali.

Il Consiglio Direttivo determina il programma di lavoro dell'Organizzazione in base alle linee di indirizzo contenute nel Piano Strategico approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa. Ha l'obbligo di presentare ai Soci annualmente in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- il Rendiconto delle Attività svolte dall'Organizzazione, riferito all'anno decorso;
- il Bilancio Consuntivo, riferito all'esercizio finanziario dell'anno decorso;
- il Piano Strategico, che traccia le linee programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- il Bilancio Preventivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea e di ogni altra operazione necessaria al raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o della maggioranza dei suoi membri ogni quanto è necessario per la buona gestione dell'Organizzazione, ed almeno una volta ogni trimestre.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando la maggioranza dei suoi membri è presente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario Generale o da un componente del Consiglio appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Organizzazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Articolo 14 | Presidente

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice-Presidente di ASF-Veneto.

La legale rappresentanza di ASF-Veneto spetta di diritto al Presidente ed al Vice Presidente disgiuntamente tra loro.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva, previa comunicazione ai membri del Consiglio.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 15 | Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri, eletti dall'Assemblea dei Soci su indicazione del Consiglio Direttivo, che restano in carica due anni. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire alcun incarico amministrativo all'interno dell'Organizzazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile dell'Organizzazione e riscontra, controfirmandoli, l'esattezza e la veridicità dei bilanci consultivi presentando una relazione scritta al Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

E' prevista la sua nomina solo nel caso di superamento delle soglie previste in due esercizi finanziari consecutivi, come specificato dall'art. 20 bis comma 5 del D.P.R. 600/73.

SEZIONE III: Gestione economica

Articolo 16 | Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote dei Soci;
- donazioni, legati e lasciti;
- proventi ed entrate derivanti da attività istituzionali o ad esse connesse;
- beni mobili e immobili;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione;

Articolo 17 | Patrimonio e avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 18 | Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i Bilanci Consuntivo e Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile. Se previsto dall'art. 15 i Bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

Articolo 19 | Scioglimento

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l'Organizzazione si scioglie quando sono stati raggiunti o divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei Soci lo scioglimento dell'Organizzazione. La proposta di scioglimento dovrà essere notificata ai Soci almeno 60 giorni prima della convocazione dell'Assemblea Straordinaria. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento dell'Organizzazione con il voto favorevole dei tre quarti dei voti validi espressi.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Organizzazione, l'Assemblea nominerà un Collegio composto da tre liquidatori e deciderà la devoluzione dei beni residuati dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra Organizzazione o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

SEZIONE IV. Altre disposizioni

Articolo 20 | Regolamento interno

L'Organizzazione si potrà dotare di un Regolamento interno che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo. L'approvazione del Regolamento interno e di eventuali modifiche spetta all'Assemblea dei Soci come stabilito dall'art.8 del presente Statuto.

Articolo 21 | Responsabilità

I Soci dell'Organizzazione non sono responsabili dei debiti dell'Organizzazione, salvo quanto disposto dall'art.38 del Codice Civile.

Articolo 22 | Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Vicenza, 29 Novembre 2013